

Prefazione

La ricerca di una vita equilibrata nell'ambito del sinallagma lavoristico rappresenta un tema cruciale nello sviluppo della regolazione dei rapporti di lavoro.

Il tema coinvolge le problematiche del welfare che sarebbe fuorviante, oltre che semplicistico, ricondurre esclusivamente alla scarsità delle risorse economiche a esso devolute e si porrebbe come limite alla necessaria ricerca di una nuova prospettiva, che è innanzitutto giuridica. Le radici sono in un ordinamento in cui vecchio e nuovo si *affastellano* senza soluzione di continuità, e la sintesi di interessi a cui gli istituti giuridici, di *ieri*, sono volti, richiede un'analisi alla luce di un mondo del lavoro profondamente mutato.

I diritti sociali nascono nell'ambito della protezione del lavoratore in un contesto nel quale il lavoro rappresentava la porta di tutte le tutele, ma l'affermarsi di misure a carattere universalistico (di cui è emblematica l'istituzione dell'assegno unico universale) viene a modificare la stessa genesi della protezione sociale. Dall'altra parte non si può più ragionevolmente far derivare la legislazione sociale solo dal rapporto di lavoro, in quanto determinati diritti del lavoratore non trovano più la loro regolamentazione nell'ambito del rapporto contrattuale, ma preesistono come diritti inalienabili della persona.

Ad ogni modo il fine ultimo è il *welfare*, ossia il *benessere* del singolo all'interno di tutte le formazioni sociali nelle quali viene a realizzarsi la sua personalità, dove il lavoro ricopre un ruolo fondamentale del nostro sistema costituzionale.

Questo significa avere a che fare non solo con le condizioni di vita degli individui e le risorse di cui dispongono, ma anche con le opportunità che si presentano loro nelle varie fasi del ciclo di vita.

Invero, la persona può ambire a una piena realizzazione solo se è in equilibrio tra la sua vita e il lavoro, così da realizzare la completa soddisfazione di quel diritto fondamentale che è correlato ai doveri di solidarietà economica, politica e sociale, costituzionalmente garantiti.

Tuttavia, la *natura* dei diritti sociali non comporta distinzione per il diritto in questione, che peraltro non è scindibile dal rapporto in cui si inverte e a rendersi necessario è uno sforzo interpretativo, che ne tracci l'effettivo

contenuto, in quanto l'ordinamento non contiene nitidi elementi definitivi, né tantomeno un diretto riconoscimento. Ad esso, però, si correlano impatti diversificati sul rapporto di lavoro e sui relativi equilibri sinallagmatici, elementi resi ancora più evidenti dalle nuove esigenze di tutela che trovano regolazione.

È la problematicità di tale contesto che lo studio di Rosita Zucaro mette in evidenza e dal quale procede con un'opera di complessa sistematizzazione dell'*ubi consistam* del diritto sociale all'equilibrio vita-lavoro, delineata attraverso le posizioni pretensive e gli istituti a esso ricondotti. L'operazione è tanto cruciale quanto critica in ragione dell'estrema disorganicità della materia, la quale ha richiesto un approccio ricostruttivo anche a livello storico, quale chiave non solo per comprendere i nodi sistemici ma anche per individuare *in nuce* elementi utili a una coerenza sistematica, in ossequio al principio fondamentale della certezza del diritto.

La Zucaro compie una attenta analisi del quadro regolatorio dell'equilibrio vita-lavoro evidenziando le incongruenze di un assetto normativo, che risente dell'accavallarsi delle diverse *rationes*, le quali oggi postulano un riassetto organico. Il lavoro della A. tende a costruire un filo rosso che lega una sommatoria di istituti giuridici riconducibili a una medesima *ratio*, sicché anche norme di tutela nate all'interno della logica lavoristica, acquistano un autonomo diverso rilievo in una più generale concezione del welfare, così come quelle ad esso più proprie si riverberano sul rapporto di lavoro per il tramite in particolare delle sue interazioni con il welfare contrattuale.

Dalla normativa di protezione del prestatore, con particolare riguardo alla componente femminile, l'ordinamento si evolve, nello studio della Zucaro, in una centralità della legislazione sociale, che viene vista in un *continuum* nella unitarietà della vita della persona, la quale secondo la proiezione costituzionale non dovrebbe essere più contrapposta tra fase lavorativa e l'equilibrato compimento della propria vita privata.

Si tratta di un completo ribaltamento della tradizionale logica lavoristica, tutta centrata sul rapporto di lavoro e dove la tutela della persona era strutturata in termini meramente derogatori rispetto alle regole dello scambio proprio del rapporto contrattuale. Sono le radici fondative della conciliazione vita-lavoro di cui l'A. sottolinea l'impatto sul rapporto di lavoro in termini di estrema antitesi tra gli interessi delle parti, cui consegue un allentamento del sinallagma contrattuale talmente netto da determinare effetti antitetici agli obiettivi di parità sostanziale – da cui il diritto all'equilibrio vita-lavoro non può essere scisso – in quanto le norme divengono *diritto vivente* nell'interazione con il contesto. Nello studio, pertanto, è costante una lettura critica del quadro regolatorio, indagato attraverso la giurisprudenza e la contrattazione collettiva, e valutato anche in ragione degli effetti concreti che appaiono discenderne.

La flessibilità oraria e organizzativa, ma anche la maggiore flessibilità im-

pressa all'utilizzo degli storici istituti corollario della conciliazione vita-lavoro, unitamente all'ampliamento delle opportunità conciliative, è uno snodo centrale dell'intera problematica, che l'A. analizza, sottolineando il passaggio dalle fattispecie meramente derogatorie del sinallagma lavoro-retribuzione a una concezione sociale, che vede il lavoro al di là dell'ottica di scambio per assumere la valenza costituzionale di necessario completamento della piena realizzazione dello *status civitatis*.

L'A. sottolinea che in tale processo si rende ancora più importante l'effettività del diritto sociale in questione, per la quale non è sufficiente il *sistema sanzionatorio*, pur nelle sue varie declinazioni dal penalistico all'antidiscriminatorio, ma essa deve necessariamente poggiare su *normative promozionali e premiali* più consone ad attivare meccanismi di proattiva collaborazione al raggiungimento dell'equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro.

In quest'ottica l'A. rammenta come le forme di flessibilità cosiddetta "buona" esistenti nel nostro ordinamento, abbiano preso avvio da sperimentazioni della contrattazione collettiva in una logica di possibile corresponsività virtuosa, esemplificata nella *ratio* del lavoro agile, laddove da una parte si promuove l'istituto per agevolare la conciliazione vita-lavoro, mentre dall'altra per incrementare la competitività, con un tentativo di incentivazione anche sul lato della produttività.

Proprio tale tema può essere affrontato senza creare una contrapposizione tra welfare e le condizioni di lavoro ispirandosi a quel complesso di teorie, che invece riescono a costruire una sinergia tra un aumento dell'efficienza e un miglioramento della vita della persona che lavora.

In tal senso l'A. evidenzia anche le nuove prospettive che appaiono ergersi a presidio di un agire etico del datore di lavoro, anche nell'ottica del welfare contrattuale in virtù delle ricadute positive che esso appare avere sulle performance aziendali.

In conclusione, questo studio nel collocare le conquiste del nostro Stato sociale non solo nell'ottica dell'attuazione dei principi costituzionali, ma anche nel contesto della normativa europea, rappresenta un importante riferimento nel descritto sviluppo del nostro modello di welfare, che proceda proprio dall'attuazione del diritto sociale all'equilibrio vita-lavoro e dagli impatti che esso appare assumere sugli equilibri del rapporto sinallagmatico.

Giulio Prosperetti

Introduzione *

La tesi, che qui si espone, muove dall'attuazione dei principi di eguaglianza, libertà e solidarietà nel novero della dignità sociale, quali fondamentali costituzionali del diritto all'equilibrio vita-lavoro e criteri orientativi dell'evoluzione in corso.

Il lavoro si pone due obiettivi tra loro strettamente connessi. Un primo, generale, è volto a identificare quale sia l'*ubi consistam* del diritto in esame, nell'assenza di una nitida matrice definitoria dello stesso e nel carattere alluvionale del quadro regolatorio. Un secondo, invece, specifico è diretto a indagarne l'impatto su un rapporto sinallagmatico, qual è la subordinazione¹, mettendone in luce le nuove prospettive.

Nell'affrontare la domanda di ricerca l'analisi giuridica viene condotta con un metodo di tipo induttivo e interdisciplinare², un approccio metodologico ritenuto essenziale nella trattazione di una materia permeata da un ampio (e indefinito) orizzonte programmatico costituzionale.

Nel caso di un diritto composito, come quello *de qua*, lo sforzo interpretativo multidimensionale è diretto a contenere il rischio che si acuiscano i nodi critici in luogo di auspiccate risoluzioni. La complessità dei tempi odierni, interrelata al carattere disorganico del tema, che si presenta intriso di atavici «ostacoli economico-sociali», sospinge nel solco della lezione di un maestro, per cui «il diritto opera in un contesto che si muove anche indipendentemente dalle norme giuridiche, spesso precedendole, con la con-

* Al solo fine di rendere più agevole la lettura, si assume in alcuni passaggi la convenzione semantica in base alla quale l'utilizzo del termine maschile include il femminile. La scelta è comunque recessiva all'evitarlo.

¹ Pur nella consapevolezza della rilevanza del tema per il lavoro autonomo, si è dovuto restringere il focus di analisi al rapporto di lavoro subordinato in ragione degli specifici fini di ricerca qui espressi.

² Per un'osservazione sul tema, al di là dell'analisi giuslavoristica, si vedano le considerazioni di S. CASSESE, *L'educazione del giurista*, relazione al convegno "L'identità del giurista: un confronto con altre scienze sociali", Università Bocconi, Milano 17 maggio, 2011, p. 11 ss. L' A. si sofferma sulle motivazioni per cui «la chiusura disciplinare è obsoleta» e sottolinea che «non è la metodologia che deve fornire il criterio per scegliere il problema da indagare, ma deve essere esattamente il contrario».

seguinte convinzione che di tale contesto occorre tener conto anche nel momento dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto»³.

L'analisi sistemico-giuridica, pertanto, si dipana lungo l'arco dei principali passaggi di evoluzione storica del quadro regolatorio, dialogando con i suoi formanti classici, e avvalendosi della maggiore "oggettività" del dato statistico, seguendo un metodo integrato, mosso dall'idea che «la valutazione giuridica del fatto postula che siano presenti l'esperienza tanto del passato quanto del presente»⁴.

Il diritto evolve in relazione alle trasformazioni sociali, ma la sua nervatura si sedimenta negli anni con incidenze sul processo, tra fondamentali ancoraggi e resistenze più o meno celate e, in quel delicato equilibrio, si pone il ruolo più complesso del giurista.

L'analisi *costruens* dalle fondamenta logico-giuridiche positive è necessaria a una comprensione interpretativa capillare, nella consapevolezza che una materia giuridica intrisa di sociale, come quella di cui si discerne, non possa prescindere da una conoscenza radicata di *ciò che è stato*, per interpretare *ciò che è*, individuando *ciò che potrebbe essere o di certo sarà*.

La trattazione unitaria attraverso i diversi criteri di classificazione delle fattispecie corollario del diritto sociale all'equilibrio vita-lavoro possono mettere meglio in luce i principi e le regole a cui è ispirata la disciplina della materia e i modi differenti in cui si atteggia di volta in volta la tutela che l'ordinamento accorda agli interessi in gioco, ma soprattutto i nodi insuperati e i possibili sviluppi.

La ricostruzione tematica, imposta dagli obiettivi di indagine, prende quindi avvio da una necessaria riflessione sul complesso e 'inafferrabile' sistema che costituisce la struttura dello Stato sociale, ramificato in quei diritti che di esso sono corollario e tra i quali il diritto in questione si colloca.

L'approccio diacronico ha consentito di mettere in luce come nell'origine ordinamentale, definita di *protoconciliazione*, non solo non esistesse alcuna tematizzazione della conciliazione vita-lavoro⁵, ma che la stessa si riducesse solo a effetto modificativo del rapporto di lavoro. Era la mera conseguenza dell'impatto sul rapporto sinallagmatico di istituti a carattere so-

³ G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 18.

⁴ P. PERLINGERI, *Stagioni del diritto civile*, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 2021, p. 33.

⁵ Nel testo si utilizza sia il termine conciliazione vita-lavoro che equilibrio vita-lavoro, ma il primo viene inteso come denominazione fondativa, mentre il secondo quale ap-prodo. A livello regolativo tendono però a essere utilizzati quali sinonimi; il primo continua a essere il più diffuso, mentre il secondo costituisce la denominazione scelta nella titolazione del primo atto normativo europeo espressamente dedicato al tema. La tendenziale commistione designa un elemento significativo rispetto alle criticità messe in luce dall'analisi svolta in questo elaborato.

spensivo, introdotti in ragione della tutela protettiva richiesta dal massiccio ingresso delle donne nel lavoro industriale, nei suoi opifici dove, non a caso, le relative norme di tutela hanno avvio.

La consequenzialità del criterio storico diviene preziosa per conferire ordine alla dispersione ordinamentale del tema e ha reso ancor più evidente lo snodo evolutivo della fase attuale. Tuttavia, il processo di affermazione e di tematizzazione dell'equilibrio vita-lavoro è lento e intricato. Il tema *de qua* è, infatti, contraddistinto da una disorganica congerie ordinamentale, oltre che da un atteggiamento misoneistico di fondo, cui pertugio sono linguaggi desueti, che rafforzano la permanenza di alcuni istituti dalle matrici superate o che continuano a essere vigenti pur se totalmente privati di efficacia.

Dato tale *status a quo*, la finalità di ricerca, che qui si persegue, impone di ripercorrere la storia dell'evoluzione normativa della conciliazione-vita lavoro quale passaggio chiave per comprendere i nodi di sistema e i possibili futuri sviluppi nell'alveo di una coerenza sistemica in ossequio alla certezza del diritto. L'ossatura, che lo caratterizza, è data dall'intreccio con problemi di diritto privato e di diritto costituzionale, unitamente a una tendenza sempre più marcata a un'architettura composita della disciplina.

Alla luce di questi elementi, la sistematizzazione e l'affinamento concettuale sono tutt'altro che agevoli, e al fine di individuare gli impatti sul rapporto di lavoro, si analizzano i contenuti del tema dai pilastri fondativi andando a evidenziarne la connessione alle "esigenze" cui sono diretti, in quanto un reale diritto sociale non può essere avulso da esse.

L'analisi attua una complessa ricostruzione, nella quale si è evidenziata *in nuce* la presenza di elementi che possano portare le direttrici evolutive a una coerenza sistemica, che deve essere cercata al netto delle espresse difficoltà. L'opera interpretativa è volta a evidenziare nell'ordinamento alcune direttrici, nelle quali è possibile incanalare un processo di disancoramento dal tendenziale appiattimento sulla matrice protettiva della conciliazione vita-lavoro, che appare ancora oggi orientare, la visione prevalente, se non esclusiva.

Ciò si pone tra le finalità di un diritto del lavoro, che regola e tutela, ma che al contempo, nella lettura costituzionalmente orientata, dovrebbe muoversi verso fini di miglioramento sociale, in luogo a quello che appare sempre più *un inseguire il cambiamento sociale*. Come enfatizzato da autorevole dottrina, tra i più alti obiettivi del giurista positivo figura l'incidere con la propria ricerca sul mondo esterno⁶, e se questo costituisce l'orizzonte visto dalla più alta prospettiva della ricerca, il primo auspicio di questo lavoro è di poter fornire al dibattito scientifico un contributo di stimolo per nuovi spunti di riflessione su un tema cruciale.

⁶ G. GAZZONI, *Diritto civile*, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 2015, p. 3 ss.

Vi è infatti una consapevolezza che pervade lo scritto, ed è quella che il riconoscimento di una più ampia configurazione del diritto *de qua* passi dalla rottura di “principi e regole” di atavica costruzione, peraltro intaccati anche dagli scossoni dei mutamenti sociali e dei cambiamenti impressi dalle tecnologie.

Il percorso interpretativo condotto parte dall'assunto che non possa prescindersi dall'esame degli impatti che gli istituti riconducibili al *work-life balance* hanno in termini di divario di genere. Questo è un elemento necessario in quanto il riconoscimento del diritto fondamentale alla conciliazione vita-lavoro avviene a livello europeo e in assenza di un'espressa previsione nell'ordinamento interno, deve perseguire i fini di cui è investita direttamente la competenza dell'Unione Europea. Nel caso di specie esso è declinato nel legame con la parità di genere, la quale è un principio fondamentale sin dal primo Trattato istitutivo del 1957.

Le fondamenta della conciliazione vita-lavoro sono pertanto stratificate nella tutela delle vulnerabilità⁷ di genere, che nel nostro ordinamento sono storicamente improntate su misure fortemente protettive le quali, in alcuni casi, celano una *ratio* diametralmente opposta ai valori connessi al conciliare vita e lavoro⁸. Questo sbilanciamento si è reso talvolta addirittura

⁷ Il riferimento è alla categoria della vulnerabilità che deriva dal latino *vulnerabilis* ed indica una persona che può essere facilmente ferita, attaccata, lesa o danneggiata e, pertanto, la condizione di vulnerabilità implica la circostanza di poter essere potenzialmente esposto ad un rischio; rappresenta quindi un elemento inerente alla natura umana, con una dimensione multifattoriale e un'ampia area concettuale. Trattasi di un costrutto contiguo alla discriminazione ma non sovrapponibile ad esso. Sottolinea R. VOZA, *Eguaglianza e discriminazioni nel diritto del lavoro. Un profilo teorico*, Relazione AIDLASS XXI Congresso Nazionale Messina 23-25 maggio 2024 (dattiloscritto), p. 50, che tra le potenziali cause di vulnerabilità (sanitarie, cognitive, economiche, sociali ecc.) alcune sono contingenti e situazionali, altre permanenti e strutturali «secondo una tassonomia che può evolvere continuamente». La nozione a livello giuridico è riferibile a un quadro definitorio di carattere sovranazionale che afferisce in particolare alla protezione dei diritti umani, nel quale costituisce una categoria che viene riconosciuta «come ragione giustificatrice di tutele rafforzate», come evidenzia C.M. CASCIONE, *Il lato grigio del diritto. Invecchiamento della popolazione e tutela degli anziani in prospettiva comparatistica*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 154 ss. A livello internazionale, si pensi, ad esempio all'art. 8 della *Dichiarazione sulla bioetica e i diritti umani dell'Unesco*, espressamente rubricato *Rispetto per la vulnerabilità umana e per l'integrità della persona*; a livello di Unione Europea una definizione è contenuta all'art. 2 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Per un inquadramento teorico del tema si veda M.A. FINEMAN, *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in *Yale Journal of Law & Feminism*, 2008, vol. 20, 1, p. 1 ss.; M.A. FINEMAN-A. GREAR (a cura di), *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, Ashgate, Farnham, 2013, la quale giunge all'elaborazione di una teoria sulla vulnerabilità universale quale base di una rivisitazione del principio di uguaglianza.

⁸ Ciò è rinvenibile, in via esemplificata, nella normativa adottata negli anni Trenta nell'idea che la donna lavoratrice non fosse in grado di garantire una numerosa prole al

‘complice’ di effetti negativi sul mercato del lavoro, i quali ancora si manifestano, contribuendo al perpetrarsi del *gap* strutturale. Preme sottolineare, peraltro, come questo lungo livellamento solo sul versante femminile, oltre a determinare una visione riduttiva, abbia comportato effetti limitati nel percorso verso il superamento del divario di genere.

L’ancoraggio ordinamentale della conciliazione vita-lavoro poggia ancora oggi fortemente su una duplice esigenza di tutela: da una parte quella della lavoratrice, in quanto madre o in stato di gravidanza, e dall’altra quella di accudimento del minore⁹. In virtù di ciò, la parità viene *in primis* garantita in un complesso bilanciamento tra lavoro remunerato e cura genitoriale. Per tale via si tenta di verificare come si sia strutturata l’esigenza di cura all’interno dei contesti familiari, da appiattita sulla maternità sino a comprendere molto gradualmente la paternità, una più ampia cura parentale fino a giungere a ulteriori forme di tutela.

Attesa l’anomia dell’ordinamento, l’operazione non è solo complessa ma anche a rischio di scarsa effettività, e ciò costituisce un tassello significativo in ordine all’importanza di una proposta ricostruttiva funzionale agli obiettivi di ricerca e resa ancora più necessaria dalle recenti modifiche al quadro di riferimento.

In tale processo una sempre più centrale estrinsecazione del diritto *de qua* si rinviene nell’esigenza di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro perseguita attraverso nuove modalità organizzative che si pongono la duplice prospettiva del *work-life balance* e della competitività/produzione aziendale. Tale finalità induce l’interprete a indagare il quesito se si sia davanti a un concorso più che a un bilanciamento tra principi, e se ciò possa ambire a una convergenza. Di certo l’effettività del diritto *de qua* richiede ancor più attente riflessioni anche in tutela di tempi che appaiono sempre più porosi, per garantire una “intenzionalità”, ossia un’effettiva presenza nella vita personale e professionale.

Inquadrato il diritto negli ambiti che lo caratterizzano nell’ordinamento, si è proposta una configurazione della attuale matrice definitoria alla luce delle recenti modifiche, da cui derivano potenziali profili di impatto sul rapporto di lavoro e sul delicato equilibrio di interessi nel quale esso si articola.

regime. Interessante, in senso parzialmente antitetico alle visioni tipiche di quel periodo storico, la lettura attualizzata della Carta del Carnaro in G. ZILIO GRANDI, *Valori e norme in materia di lavoro nella Carta del Carnaro: brevi spunti per il futuro*, in AA.VV. (a cura di), *Scritti in onore di Oronzo Mazzotta*, Tomo II, Cacucci, Bari, 2022, p. 1501 ss.

⁹ Tra le recenti *parole* della Corte costituzionale, sentenza del 28 marzo 2022, n. 79, consultabile in cortecostituzionale.it, si coglie un nuovo slancio per la centrale cura della prole, laddove si pone l’obiettivo che venga ad essa consentito di «godere pienamente della sua “vita privata e familiare” intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalità e dignità delle persone ed anche il diritto all’identità dell’individuo».

Nello specifico viene trattato il nuovo quadro europeo in materia, con la direttiva UE 2019/1158, dedicata per la prima volta al *work-life balance* in una veste più ampia, unitamente al relativo percorso di recepimento. In tale ottica si analizzano non solo lo strumento interno precipuamente dedicato a tale fine, ossia il d.lgs. 105/2022, ma anche gli interventi che l'hanno anticipato, tra cui soprattutto la legge n. 162/2021.

Nella lettura interpretativa prospettata si è tenuto conto costantemente che, trattandosi di diritto fondamentale riconosciuto in modo esplicito solo nell'ordinamento europeo, lo stesso come accennato si inverte nelle competenze specifiche dell'Unione Europea, e pertanto l'obiettivo di superamento del divario di genere diviene un elemento imprescindibile, anche in ottica di *trait d'union* degli interessi perseguiti.

La connessione discende anche dal più stretto legame che gli ultimi interventi sul quadro ordinamentale hanno sancito tra la disciplina antidiscriminatoria e il diritto all'equilibrio vita-lavoro, sulla scia dell'influenza europea e di alcuni effetti anticipatori provenienti dal formante giurisprudenziale. Tale tutela rappresenta il nucleo duro della effettività del diritto all'equilibrio vita-lavoro, e si ritiene che alla luce di detti ultimi interventi possa profilarsi un più ampio impatto sul rapporto di lavoro per l'ottica più trasversale rispetto a quanto visto nell'architave fondativo.

Tuttavia, sul punto viene evidenziato come l'effettività di un diritto sociale non passi solo dai profili "sanzionatori", che sarebbero insufficienti rispetto alla rilevanza e alla tipologia del bene protetto, ma anche da forme attuative, derivanti da normative di promozione e premiali, le quali possono essere efficaci soprattutto se rese con un'azione integrata dei vari *stakeholder* coinvolti.

Infatti, in ordine all'effettività di un diritto sociale «occorre riconoscere che l'ordinamento che faccia assegnamento solo sulla forza della sanzione, senza curarsi delle reali esigenze della società, determina forme di resistenza che compromettono la stabilità della istituzione»¹⁰. Con specifico riguardo poi alla relazione con gli impatti, che si determinano sul rapporto sinallagmatico, l'effettività diviene ancora più centrale per evitare che i corollari del diritto sociale *de qua*, in riferimento ai quali si osserva un aumento della facoltà di scelte differenziate e flessibili, non divengano strumenti per celare forme ancora più subdole di asimmetria.

L'architave di tale ripensamento è una matrice emancipatoria, la quale passa necessariamente dalla rimozione degli ostacoli economici e sociali

¹⁰ C.M. BIANCA, *Diritto civile. La norma giuridica e i soggetti*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 9 ss., per quanto egli evidenzi che deve essere rigettato l'assunto che voglia isolare la norma giuridica dal mondo dei fatti e «che sulla base dell'esperienza occorre dire, piuttosto, che la giuridicità della norma non può essere colta prescindendo dal suo condizionamento alla realtà sociale».

che impediscono tale pieno sviluppo della persona umana. A tal riguardo l'ultimo capitolo tratta un tassello centrale per *l'ubi consistam* del diritto e la sua effettività rinvenibile nelle intersezioni tra *welfare state* e welfare contrattuale. La configurazione delle misure di *welfare state* connesse al *work-life balance* ha rappresentato un'analisi significativa non solo da un punto di vista definitorio, ma anche in ragione del recente cambio di paradigma, con il passaggio dall'estrema parcellizzazione e provvisorietà delle misure alla *reductio ad unum* dell'assegno unico universale. La nuova fase è stata preceduta nel 2016 dalla revisione storica del welfare integrativo incentivato fiscalmente con l'abbandono dell'esclusività del *favor* solo in caso di una sua matrice unilaterale, andando non solo a ricomprendere la versione più condivisa, quella oggetto di negoziazione nell'ambito del welfare contrattuale, ma anche prevedendo, per tale ipotesi, le agevolazioni fiscali migliori. In particolare, esso ha costituito l'esito di un lungo percorso di incentivazione dell'azione delle relazioni industriali per il perseguimento della conciliazione vita-lavoro, il quale si è distinto più per qualche buona prassi, che quale costante agente propulsore, sebbene non manchino esperienze estremamente significative, quali lo *smart working*.

Il *fil rouge* dell'analisi è una lettura interpretativa volta a verificare quale sia *l'ubi consistam* del diritto alla conciliazione vita-lavoro e la sua evoluzione in equilibrio di vita, mettendone in luce gli impatti diversificati e sempre più significativi sugli equilibri del sinallagma alla base del rapporto di lavoro.

L'architrate della prospettiva evolutiva è una valorizzazione della matrice emancipatoria, la quale deve necessariamente passare dalla rimozione degli ostacoli economici e sociali, che impediscono il pieno sviluppo di ogni persona umana.